

CAMERA DEI DEPUTATI

N.401

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione delle risorse previste dall'ultima voce dell'elenco 1 di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (401)

(articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220)

Trasmesso alla Presidenza il 01 settembre 2011



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero caseario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

VISTO, in particolare, l’articolo 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi;

VISTO, altresì, l’articolo 7-quinquies, comma 2, del medesimo decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, il quale stabilisce che l’utilizzo del Fondo, istituito ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse da impiegare;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”;

VISTO l’articolo 1, comma 40, della predetta legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale ha, tra l’altro, previsto che la dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, del citato decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, è incrementata di 924 milioni di euro per l’anno 2011;

VISTA l’ultima voce dell’Elenco 1 allegato all’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale ha previsto la destinazione di risorse, pari a 250 milioni di euro, per interventi di carattere sociale da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO, in particolare, l’articolo 21, comma 7, del predetto decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con il quale la dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, è ridotta di 12,5 milioni di euro per l’anno 2011;

VISTO, altresì, il comma 10, del citato articolo 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale stabilisce che alle finalità indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunta anche quella relativa ad: "Eventi celebrativi di carattere internazionale";

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ripartizione delle predette risorse, nei limiti di 237,5 milioni di euro, tra le finalità individuate all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

CONSIDERATO il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari rispettivamente in data _____, per quanto concerne la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, e in data _____ per quanto concerne la V Commissione permanente del Senato della Repubblica;

RILEVATO che il Fondo di cui all'articolo all'articolo 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto-legge legge 10 febbraio 2009, n. 5, presenta le necessarie disponibilità finanziarie;

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse pari a 237,5 milioni di euro per l'anno 2011, di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ripartite tra le finalità ivi individuate con le modalità di seguito riportate.
2. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2011, della somma di 4,5 milioni di euro, da destinare ad interventi relativi ad eventi celebrativi di carattere internazionale;
3. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2011, della somma di 103 milioni di euro, da destinare agli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
4. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2011, della somma di 130 milioni di euro, da destinare alla stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni:
 - quanto ad euro 19 milioni, sono utilizzati per la proroga delle attività di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - quanto ad euro 110 milioni, sono utilizzati per le finalità di cui all'articolo 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
 - quanto ad euro 1 milione, sono utilizzati per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

Art. 2

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

